

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA CARIGE S.P.A. 2002-2008 INFLATION BOND"
Serie 195 Codice ISIN: IT0003334841

Art. 1 - Importo e tagli - Il prestito obbligazionario "BANCA CARIGE S.P.A. 2002-2008 INFLATION BOND" serie 195 viene emesso fino ad un massimo di nominali Euro 5.000.000 ed è costituito da un massimo di n. 5.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

Art 2 - Titoli - Ai sensi del Regolamento Consob (Deliberazione n. 11768 del 23.12.98) attuativo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 i titoli verranno accentrati in regime di dematerializzazione presso la società Monte Titoli S.p.A..

Art. 3 - Durata e godimento - Il prestito ha godimento il 9 luglio 2002 e sarà integralmente rimborsato il 9 luglio 2008.

Art. 4 - Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse alla pari.

Art. 5 - Interessi - Gli interessi, calcolati su base 30/360, saranno pagati con cedole semestrali posticipate scadenti il 9 gennaio ed il 9 luglio di ogni anno.

La prima e la seconda cedola, pagabili il 9 gennaio ed il 9 luglio 2003, fruttano interessi pari al 4,50% annuo lordo sul valore nominale.

Le cedole successive, che non potranno essere inferiori ad un tasso minimo del 2,11% annuo lordo, frutteranno interessi sul valore nominale secondo la seguente formula

$$2,11\% + \text{MAX} [0\%; 100\% * (\text{IAPC1} - \text{IAPC0}) / \text{IAPC0}]$$

Dove:

IAPC (HICP nella terminologia anglosassone) = Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo della zona Euro (escluso tabacco), calcolato da Eurostat

IAPC0 – Valore dell'indice all'inizio di ciascun periodo

IAPC1 – Valore dell'indice alla fine di ciascun periodo

Il valore dell'IAPC (escluso tabacco) sarà considerato alle seguenti date:

- per le cedole dovute il 09/01/04 e 09/07/04: IAPC1 valore dell'indice riferito a maggio 2003 e IAPC0 valore dell'indice riferito a maggio 2002
- per le cedole dovute il 09/01/05 e 09/07/05: IAPC1 valore dell'indice riferito a maggio 2004 e IAPC0 valore dell'indice riferito a maggio 2003
- per le cedole dovute il 09/01/06 e 09/07/06: IAPC1 valore dell'indice riferito a maggio 2005 e IAPC0 valore dell'indice riferito a maggio 2004
- per le cedole dovute il 09/01/07 e 09/07/07: IAPC1 valore dell'indice riferito a maggio 2006 e IAPC0 valore dell'indice riferito a maggio 2005
- per le cedole dovute il 09/01/08 e 09/07/08: IAPC1 valore dell'indice riferito a maggio 2007 e IAPC0 valore dell'indice riferito a maggio 2006

L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) – escluso tabacco – misura il tasso di inflazione nell'Unione Monetaria Europea (zona Euro), depurato delle variazioni dei prezzi del tabacco e dei suoi derivati, viene calcolato da Eurostat ed espresso da un indice. Se nel giorno del calcolo Eurostat non avesse ancora pubblicato l'indice definitivo, ma solo quello provvisorio, l'Agente per il calcolo utilizzerà l'unico indice pubblicato a quel momento e cioè quello provvisorio. Qualora, alla data di determinazione della cedola, il tasso come sopra determinato non fosse disponibile, l'Agente per il calcolo provvederà a determinare tale tasso prendendo a riferimento il dato dell'ultimo mese disponibile che verrà confrontato con quello relativo ai dodici mesi precedenti.

Ciascuna cedola semestrale così determinata sarà arrotondata allo 0,01% più vicino.

L'ultima cedola è pagabile il 9 luglio 2008.

Art. 6 - Rimborso - Il prestito verrà rimborsato alla pari, in unica soluzione alla scadenza. A quella data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 7 - Acquisti sul mercato - L'Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le obbligazioni del presente prestito.

Art. 8 - Luogo di Pagamento - Il pagamento degli interessi, nonché il rimborso del capitale, saranno effettuati presso gli sportelli della Banca CARIGE S.p.A. o gli altri intermediari autorizzati ai sensi della vigente normativa ed aderenti al sistema di gestione accentrato della Monte Titoli S.p.A..

Art. 9 - Agente per il Calcolo - WestLB London, opererà quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle cedole interessi e delle attività connesse. L'Agente per il calcolo, nello svolgimento delle proprie funzioni, avrà una posizione autonoma e non sarà considerato un agente della Banca CARIGE S.p.A. o degli obbligazionisti; ed il calcolo eseguito dall'Agente per la determinazione delle cedole sarà, salvo il caso di errore materiale, vincolante e definitivo per la Banca Carige S.p.A. e per gli obbligazionisti.

Banca CARIGE S.p.A. e l'Agente per il calcolo non saranno responsabili per gli eventuali errori conseguenti ad una erronea pubblicazione dell'indice IAPC.

Qualora l'Agente per il calcolo non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni, le funzioni dell'Agente per il calcolo saranno da quel momento svolte da finanziaria o da altro Istituto di Credito nominato da Banca CARIGE S.p.A..

Art. 10 - Eventi straordinari inerenti l'indice IAPC - Qualora nel corso della vita del prestito di cui al presente Regolamento si verificano modifiche nella composizione dell'indice, l'Agente per il Calcolo adotterà tutti gli opportuni correttivi ed aggiustamenti tali da garantire la massima neutralità dei suddetti eventi.

Art. 11 - Termini di prescrizione - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 12 - Regime fiscale - Gli interessi, premi, plusvalenze ed altri frutti delle obbligazioni sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successivi decreti modificativi ed integrativi. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni

Art. 13 - Domicilio - Per ogni effetto riguardante il presente prestito gli obbligazionisti eleggono domicilio speciale presso la sede dell'Emittente.

Art. 14 - Varie - Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito. Le obbligazioni delle banche non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.